



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 287 del 11/12/2012 – 19/12/2012</b> <b>Udienza pubblica del 19/06/2012</b>
<b>Massima n.1:</b>	<b>Titolo</b> Formazione professionale - Tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna - Invasione dell'ambito di competenza normativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori parametri.  <b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per violazione dell'art. 117, comma 4 della Costituzione, poiché invasivo della sfera di competenza normativa residuale delle Regioni. Le Regioni ricorrenti, infatti, hanno impugnato la suddetta norma perché, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la «istruzione e formazione professionale». In particolare, la regione Sardegna impugna l'art. 11, comma 2 del suddetto decreto legge, che, nel prevedere l'applicazione del regolamento di attribuzione dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, viola l'art. 117, comma 6 della Costituzione che vieta l'adozione di regolamenti statali in materia di competenza regionale. Rimangono assorbiti gli ulteriori parametri richiamati.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b> decreto legge 13/08/2011, n. 138 art. 11 legge 14/09/2011, n. 148  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117, co. 4 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 Costituzione art. 117, co. 6 Costituzione art. 118

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

